

«Ubi non est ordo, ibi est confusio»


Le comunità rurali del Trentino fino al termine dell'antico regime

nella documentazione d'archivio

©Provincia Autonoma di Trento



**BASSA
VALSUGANA
FIEMME
PRIMIERO**



ROVERETO VALLAGARINA ARCO



TRENTO
PIANA
ROITALIANA
VAL DI
CEMBRA
VAL DI NON

GLI STATUTI

L'età del diritto comune (secoli XII-XVIII) fu caratterizzata dalla supremazia del diritto romano (giustiniano e canonico), che fungeva da cornice dottrinale con funzioni suppletive nei confronti dei numerosi statuti locali (fonti di 'diritto proprio').

LO STATUTO DI TRENTO NELL'EDIZIONE CLESIANA DEL 1528



Der Fürstlichen Graffschaft
Tirol Landordnung.



Mit Kayserlicher Maiestat / vnd
Fürstlicher durchleüchtrigkeit von
Osterreich ꝛc. gnad vn̄ Freibaiten.

Tyrolische
Landordnung
Bücher
Illustration


LA
LANDESORDNUNG
TIROLESE

DEL 1526

ALTRI STATUTI PER LA MATERIA CIVILE E CRIMINALE



Pergine - 1511



Ledro - 1777



*Statuto delle tre giudicature di Ivano,
Telvana, Castellato - 1721*


LE CARTE DI REGOLA

Antichi documenti normativi attraverso cui le comunità trentine, dal medioevo agli inizi dell'Ottocento, regolarono da sé lo sfruttamento delle risorse naturali e organizzarono la propria vita civile.

Brez - 1603



Sfruz - 1539



Scurelle - 1552





Cognola - 1672



Roncegno - 1742

LA CHIUSA CON LE SOTTOSCRIZIONI NOTARILI




Vigalzano di Pergine -
1519

Vigolo Vattaro -
1564-SEC. XVIII

L'APPROVAZIONE VESCOVILE



L'APPROVAZIONE DELLA CASA D'AUSTRIA



Scurelle - 1552

IL GOVERNO DELLA COMUNITÀ

©Provincia Autonoma di Trento

Del modo di Conuocar, e congregar la
Regola. Cap. 7. -

VII.

Tutte le Regole, che farano conuocate, debbano con-
gregarsi, e farsi nel luogo solito, e secondo l'
antica obseruanza, alla Casa Communale,
giacente al Campo della Croce, presso il suono della
Campana, ou' gli interessi communalì. E duranno concludere
colli interuenti almeno di chui Terzi delli Auomini della Regola.

Dell' obseruatione de' Decreti della
Regola. Cap. 8. -

VIII.

Tutto quello sarà stabilito dalla maggioranza
de' voti del Corpo di Regola, e conueniente
il Beneficio, et interesse communale, in quan-
to si può scindere la sua authorità, debba
essere inuiolabilmente obseruato, et eseguito.

CONVOCAZIONE
DELLA REGOLA

E RISPETTO
DEI DECRETI

Meano -1623/1779

LA 'REGOLA GRANDA' O REGOLA GENERALE

Rubrica della Regola Granda
Cap.º 4º

Statuimo, che il giorno, nel quale si farà la Regola
granda, e generale sotto la seconda Domenica
di Giugno li uomini del monte di Roncegno, sijn-
no tenuti. Liome per avanti sono sempre stati
obligati a presentar un giurato, il quale debbia
habitare nella villa di Roncegno, et il medesimo
debano fare quelli della Villa, giusto il nostro
solito, e darli il giuramento dal Regolano.

99. Che ogni vicino auitato che
Lij o' dal Sindico, o' dal Saluaro
d'ordine suo a comparer in
Regola per trattar i affari della
Comunita' sia tenuto compa-
rerui sotto pena di lire due
tories quocies, d'applicarti sp.
fa Fabrica della Parochiale
di Baselga, e sotto l'istessa
pena saranno tenuti a ritirarsi
dal luogo della Regola tutti li
Forastieri, e Fig: di Famiglia
ffouciare alle confusioni che
spcio sogliono nascere.

102. Che niuno tanto Terriero quan-
to Forastiere ardisca lasciar
come

LA RESPONSABILITÀ COLLETTIVA

Baselga del Bondone - 1698

IL DIRITTO DI VICINATO

3) Il Vicinato, e ben Comune non possi esser venduto, nè uero ad' alcuni tanto per contratto, quanto per ultime volontà, ma solo passi nelli figliuoli, e descendenti maschi.

Ravina, 1679-1779

Decimo quarto
Ha ordinato, e comandato inoltre alli
di uomini presenti, e consentienti
che ogni qual volta vorranno far
qualche opera di far comodare
le strade, ponti, o cosa necessaria
con persone, carri, bovi, allora uo-
cuno di d. villa o abitante in spa-
quando sia vicinato dal sindaco
o saltaro per due o tre giorni avan-
ti, se non vi ha grande premura
di farlo, penche in tal caso si dovrà
farlo subito, sia obligato a venire
a riparare, e se lara tanto in fare
quello, che tale inobediente paghi
la pena di Lire tre al Fisco del Ven.
Capitolo tante volte quante e che
il sindaco nel termine di tre giorni
si obligato denunciarlo al Pod.
del Ven. La uolo sotto la med. pena

PRESTAZIONI D'OPERA COLLETTIVE

Villamontagna - 1512
(copia sec. XVIII)

LE CARICHE DIRETTIVE

©Provincia Autonoma di Trento

IL SINDACO O MASSARO

Et Primo; Quanto sia della Regula, che ogni anno si debba far in detta Comunità un Sindaco, ovvero Massaro, quale habbia a governare detta Comunità secondo, che per sin adesso è stato servato e che ogni anno detto Massaro sia obligato a render conto della Administratione sua al subsequente Massaro infra termine de giorni Otto doppo, che sarà uscito de Sindaco ovvero Massaro, ed al detto subsequente.

Massaro possin dare il Giuramento sotto pena di Lire dieci d'esper applicata in beneficio del Comun, e niente di meno sia obligato a render conto a detta Comunità.

REGOLANO E GIURATI-STIMATORI

9. In oltre fu stabilito, et ordinato, che occorrendo al Re,
golano con suoi tre giurati Stimatori ad istanza

e requisitione di qualche Persona fare accesi
sopra luoghi, e decretare sopra cose, che ricercano
l'occular inspectione, come è stato osservato, per il
parato, abbino per loro mercede troni cinque - E per
il decreto troni uno. Se doueranno esaminar tes-
timoni per cadaun bestimonio esaminato troni uno
occorrendo poi impiantar, o prouar termini per ca-
daun termine, carentani quattro.

Vigalzano di Pergine - 1736

I CONTI SPAUR, REGOLANI MAGGIORI

6: Item il medemo Sabbo di Casolara li detti Juradi novi della Comunita debbono confirmar il Regolan piacendogli, et non piacendogli debbino eleger tre homeni pur vicini delli quali l'ill. et griff. S. Baroni di Sporo come Regolani maggiori della Regola nostra hanno liberta di dar il giuramento a qualche a lor piace, qual giuramento lor ill. S. Regolani lo da in publica Regola secondo l'usanza antica iurando ad sacra dei Evangelia di far l'officio del Regolan secondo l'usanza antica, far mandati per li Saltari, e castigar ognun desobediente, et contrafacciente alli Capitoli della Regola, e se esso Regolan non volesse esser diligente far l'officio, allora caschi ogni volta nella pena delle tre lire della Regola, la metta divenga alla Comunita, e l'altra metta alli Juradi.

7: Item il Regolan puole, et ha auctorita di far per li saltari comandamenti, et pignorar ad istantia d'ogni persona, che e richiederà.

Mezzolombardo -1584 (copia 1787)

I GIURATI

36: Li Giurati dovranno invigilare che tanto le Comunità circonvicine quanto qualunque particolare confinante alle Beni Comunali non pregiudichino alle ragioni d'essa loro Comunità in capo alcuno, e scorrendo qualche pregiudicio, ne doverano subito procurare il riparo con que' mezzi piu opportuni, come si ho detto nel capitolo antecedente decimo quinto; e mancando a ciò oltre il dovere pagare tutti li danni, spese, ed inferresse, saranno caduti per caduno, e cadauna volta nella pena di fiorini uno applicabile metà alla Comunità, ed un quarto all'Accusatore, ed il restante al consiglio.

37: L'ufficio de'li Giurati sarà pure il dovere spedire le denunce assis, condanne, che si conseguano li Cavalieri di Comune, saltari, o qualunque altra persona nel termine di quindici giorni consecutivi subito data la denoncia, e non spedend queste l'implicate denunce entro il prefisso tempo di giorni quindici, le spediranno al massaro, ed al Cavalier di Comune, & saltari, dando un terzo all'Accusatore, che doverano sotto il vincolo del loro giuramento tenere secreto, e li Giurati trascurati in adempiere a questo punto, cadetano, e saranno caduti cadauna, e cadauno denoncia, e volta nella pena di pagare il doppio di quanto doverà il delinquente, o delinquente, e ciò s'intende anche del massaro quando negligente un tale ufficio. qual pena sarà divisa metà all'Accusatore, e l'altra metà al consiglio, che doverà adempiere.

Noriglio - 1771

LE CARICHE SUBALTERNE

©Provincia Autonoma di Trento

IL SALTARO

GUARDIA BOSCHIVA

Questo fu scritto come posera publica scuola. Quali uomini eletti hanno
prima diligente, et matura consideratione, et visto li Capitoli della Carta vecchia di
Comunità d'Areto, posero ogni profitto comodo, in uocando il nome del Signore,
al quale ogni uolente di farne, hanno ordinato, com'ordinato, et regolato come sequite.

Ordini per la Montagna et Saltaro.

1^o Item hanno ordinato et regolato, ricoraro et uolano, che nessuno della Pieve et
Comunità d'Areto, debba nel gaso di Pasco, nominato gaso uero, trarre le reni pelli,
puri ne anche per la lita per de uano per ogni reo lano, l'uccino del reo, l'uo
de de lano, et l'uo de' arec.

2^o Item che nessuno di Comunità d'Areto debba far dar a reo, giuoco, pena de l'uo
cuique col lano.

3^o Item hanno regolato, che nessuno della Comunità d'Areto, nel loro gaso intendano
far del gaso uero, debba trarre la reo, ne pelli, pena de l'uo tre, et mese per ogni
re de lano, et grossi trenta per ogni reo, et grossi de l'uo, per ogni re de arec, ma che
trouando l'uo Amalchi, uchi, tanto, che uno li reo per tre sal collo, si possa pigliare
re de lano.

4^o Item, che nessuno tocchio nel gaso uero, gaso uero, debba dar a reo in pena de l'uo de

Brez - 1603

Cap. in. Obligo delli Saltari della Campagna
li quali Saltari della Campagna, siano, et debbia-
no essere, al continuo diligentissimi in custodire la
Campagna, campi, et pradi si in monte, come in
piano alli tempi debiti dalli danni, che si danno
si de di, come de notte, et subito trouato alcun
dannadore, lo debbians denonciare, alli Patro-
ni delli luoghi, in penna de. carantani dodete
per cadaun Saltaro, et cadauna uolta, sarà con-
tentato.

Item che, per alcun modo non debbians, ne pos-
sino andar in opera, ad aggiutar ad alcuno,
ma debbians esser con assidua diligenza, inten-
ti a difender la campagna, et pradi dalli dan-
ni, che si danno, et ogni uolta, saranno ritrouati
andar in opera, ca sechino in penna de lire due.
per cadaun Saltaro, et cadauna uolta, saranno
ritrouati, & a questo il Regolar minore si
diligente, in aduertirli, & ritrouando detti
Saltari fuora della custodia, de detta Cam-
pagna, si obligato mettergli li pegni, altri-
menti incovri esso Regolar in penna de lire
due, et nondimens detti Saltari non intenti al-
la detta custodia, pagar debbians lire due
per uno, al Commun di Leugo, et Selua.

Salario

IL SALTARO

GUARDIA
CAMPESTRE

Levico -1559 (copia
secc. XVII-XVIII)

antica usanza, il Castello darà alli huomeni le solite spese, e regalie consuete.

Item far condurre le decime del Vino, e grani, di Soverio, Grom, Grumesse, Valda, ed Albian in Castello quando è ricercato.

Item si da autorità al Giurato del Commune, che scodi alli tempi debiti li stari di Segalla & li stari di formento, e li conzi di Vino, ed il smalzo come nel Urbario dalli Martini, e suoi conforti per fare l'elemosina alla Rogazione al Piazz secondo il solito, e che detta elemosina sia messa nel caneveto del Commun ivi al Piazz.

Del Saltaro della Regola.

Nel antedetto Sabato ancor in quella Regola fanno questi altri officii, cioè il Saltar della Regola, per roda, e gli dan il giuramento, che debbi prontamente, quando gli commette il Giurato, comandare li huomeni a far Regola, ed a conzar le strade, e far altri beneficii del Commune quando occorre, e comandar anco a far le dette fazioni del Castello, ed in occorenze insieme col Giurato, anco debbe prender qualche uno, secondo la commissione del Vicario, e del Castello esso Giurato suol piantare gli termini nei Campi, e luoghi delli partevesi quando ricercano.

IL SALTARO

'MESSO
COMUNALE'

Segonzano - 1609

I MISURATORI

66: Item, In quel giorno medesimo li Juradi debbono per li saltari far gridar tui in publica Regola all'incanto la mesuraria, come è Sto^a Lusanza, et quello ne dara più tui de presente sia sua, essendo però persona abbile, et sufficiente a far tall'officio in iudicio delli Juradi, et Consuli, li quali hanno autorità di confirmarlo, et tui il Regolan gli da il giuramento con patto espresso, et così si comette, che li mesuradori non possino esser più de doi compagni, ne far compagnia con altri in paese, ne in publico, perche se si sapera, che lo facciano, incorreranno nella pena di perder li denari, che avemo esborato, et immediate esser privati dell'officio.

67: Item, li Mesuradori per il giuramento loro debbino far l'officio iustamente, et observar li Capitoli infra^{ti} della mesuraria sotto pena che si contiene in essi Capitoli, li quali sono questi.

68 P: Li mesuradori debbino cargar, et mesurar tutti li vini, che si vendono dalli habitanti nella Villa a Carasetti, o a

Mezzolombardo -1584
(copia 1787)

LE COLTIVAZIONI:

**UNA PROPRIETÀ
'SEMIPRIVATA'**

©Provincia Autonoma di Trento

PRATI 'APERTI' NELLA STAGIONE MORTA

Itē Li pradi si dēno essere de omni Sach p̄ fina a
Santo Jori comuni

Caldes - inizio sec. XVI

DIVIETI DI PASCOLO PER PECORE E CAPRE NEI CAMPI E NELLE VIGNE

Quinto: Item, che le vigne e Campagne siano regolade per le piegore per fin' ad ogni Santi sotto pena de lire tre per cadauna volta se troverà a contrasfare, e chi contrasfarà.

Sesto: Item, che in tempo alcuno dell' anno persona alcuna non possi pascolare con Capre in le Vigne e Campagna sotto detta pena di lire Tre per essere tuolta per cadauno, e cadauna volta, che contrasfarà, e reffare il danno facendone al Patron.

I 'VAIONI' A PROTEZIONE DELLE PROPRIETÀ PRIVATE, GRAVATE DA SERVITÙ PASCOLIVE

Rubrica sopra li Vaoni Cap: 11

Statuimo ancora che li lattari et ogni uno di loro siano obligati denunciar e far saper alli padroni delle Possessioni quando trovarano Vaoni in quelle: et lo si possono Appare. 2 -

Roncegno -1742

con tutti.

8

fo. Che al tempo delle Vendemie,
niuno tanto Vicino, quanto Foras,
fiere ardisca, o presuma auanti
il stabilimento della Regola non
demare poco, o assai in qualti,
sia pertuente di d. ^{ta} Regola
di Baseldelotto pena per ogni
uno che commandate della
Vendema, cioè Capo di casa di
lire 25 oltre il dover dismet
ter la Vendema, et alli opera
ri o altri che vendematiere di
lire due tante volte da in
corverti, quante sara contra
fatto, et applicarsi come sotto.

LA VENDEMMIA

Baselga del Bondone -
1698

IL PASCOLO

©Provincia Autonoma di Trento

BESTIAME AL PASCOLO COMUNE

Trigesimo Sexto: Item che tutte le bestie, che non piovega, debbiano andare all'armento, e quelli, che non curano mandarle all'armento, si debbia mandare alle pianezze delti Castagnari in suso, o veramente de là dalla Brenta, e chi contrasfarà, perda di pegno Carantani. Tre per cadauna bestia è valta:

Scurelle - 1552

LA MALGA COMUNE

Cap. vi. Malga della montagna. del Serzo. anno 1559
Che li Sindici siano obligate per otto giorni
auanti che si uada in montagna. di malgerar
auisar li huomeni del Commun de Leuzp, et el
ua, et in quel tempo de otto giorni si habbino
a far le Compagnie, et tutti si accertino si li
roueri, como li piechi, in pena de lire due
per Sindico da esser applicada ut supra, et
che tutti uadino a un tempo, ne alcuno hab
bi, ne possi far, ne tener malge in pena in
pena de lire due al giorno da esser applicada
ut supra, et similmente nel smontegar, niu
no possi conder li loro animali rots dal mon
te, in fino a S^{to} Bartolamio, in pena de lire
una al di per cadaun animal grosso et lire
due al di per cadaun chiappo d'animali mi
nori, et se pur si ritrouasse alcuno che per
sua, o qualunque altro gratia, bisogno, o neces
sita, uolente, o bisognasse desmontegar auanti
S^{to} Bartolamio, hauendo licenza dalla Regola,
possi desmontegar, altrimenti no.

Levico -1559
(copia secc.
XVII-XVIII)

LO SFRUTTAMENTO

DEI BOSCHI

©Provincia Autonoma di Trento

NORME VARIE SULL'USO DEI BOSCHI

Item, che niuno possa tagliar legna da fuoco nella selua di sopra,
perche si vogliono tali legnami vtilissimi per legni da ope-
ra, sotto pena de f. 5. per carro.

Item che niuno possi far calcare in d. comune, senza licenza degli
Stamenti del Comune, sotto pena di f. 50. per persona
che contrafarà a questo Capitolo.

Item, che non si possi far tagliandi nelli Boschi del detto Comune,
sotto pena de f. 10. per Carro, e questo si fa per il gran-
dissimo danno, che da molti vien dato.

Item, che non si possi fare più di cinquecento Vincelli, dico
megni à Meida, per fuoco, sotto pena de f. 10. per Carro.

Item, che niuno possi, ni debba tagliare Alberi nel Gazo,
di esso Comune sotto pena de f. 3. per pianta, per ogni
volta, che si trouerà far tal danno.

Item, che non si possi tagliar Poneri nel detto Gazo sotto pena
de f. 1. per pianta.

Vigolo Baselga –
1513 (copia 1685)

I 'GAGGI', RISERVE BOSCHIVE

4 Item Che niuna persona, tanto ferriera, quanto forastiera
avdisca o presuma Boschizare o far Boschizare nelli
predetti Tazi, sotto pena di due grossi carentani per
cadauna pianta, et più secondo alla qualità delle
piante
Item per cadaun carro di legna sotto pena di lxxi (cento
moneta Trentina)
Item per cadaun fascio sotto pena di grossi carentani
quattro

*Vigolo Vattaro -
1564-SEC. XVIII*

PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

FV OGH O NON SIA MESSO
nei Boschi del còmunè
Cap. 30.

ITEM se statuisse, et ordina, che se alcuno
mettera fuogho nel còmunè de Vigolo oio,
è in Boscho a' brusciarlo, debbia pagar
lire dese de bona moneta, et se credi a
ciascun Testimonio, ouer accusatore.

LA RELIGIOSITÀ

©Provincia Autonoma di Trento

Dell'interuenir alle publiche,
Processioni Cap. 25 -
XXV.

Quando auuien andare in Processione con le Croci
tra il Popolo à quest' effetto auuocato debba
ordinatamente seguire li Standardi, & Croci,
e quando li proprij Patroni non potessero
andarui in persona, douano mandare Perso-
ne sufficienti, che accompagnino dette Processio-
ni hno al ritorno alla Chiesa, e per ogni buon
gouerno, li douerà per il Saltare della Com-
munità chiamare, e riconoscere ordinatamente
tutte le Persone di luogo per luogo, e quelli, che
mancarano ouero non hauessero mandata per-
sona sufficiente, siano condannati ogni uolta
in lire una di ora bianca, d'ora applicata
alla Chiesa -

OBBLIGO DI
PARTECIPARE
ALLE
PROCESSIONI

Meano
-1623/1779

COMUNITÀ

TENDENZIALMENTE CHIUSE

©Provincia Autonoma di Trento

LIMITAZIONI PER I FORESTIERI NELL'USO DEI PASCOLI

Li Forestieri non possano intro-
dur Bestiami forestieri ne Pas-
coli Communalì. Cap. 22.

XXII.

Si Statuiscce, che alcuna persona, che non sia ag-
gugata à Ben Comune non possa, ne
debbà introdur Bestiami di sorta alcuna, per
hauer il Beneficio di Pascoli Communalì, solo
per gualti, et fine ordinariamente per proprio
bisogno, solo una de. l. uno, per ciascheda una
volta - Il che s' intende ante q' li Vicini d' un Comm.^e

Meano
-1623/1779

LIMITAZIONI NELL'USO DEI BOSCHI

Li Habitanti Forestieri non possono
far legne da uendere, ne medar
Vincelli nel Commune. Cap. 13.

XIII.


Non sia lecito ad alcuna persona, o famiglia,
che non sarà aggregata al Ben Commune,
nelli Beni Communalis di questa Communita.
far legne da uendere di che hora si uoghia,
oltre il loro bisogno, che può esserli necessa-
rio per li hui Campi, et fuoco domestico, o
quali anco sarà uisato il far miche de
Vincelli nel Commune, ma dovranno fatti
il Faghis condurli a Casa loro, et ciò sotto le
pene solite d'applicarsi come di sopra, tante
volte, quante sarà contrafatto.

Meano
-1623/1779

ALTRE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI

PER LO STUDIO DELLE
COMUNITÀ RURALI

VERBALI DELLE RIUNIONI COMUNITARIE




Ravina



Povo



Meano




Mezzocorona




Levico

regolano - Villamontagna




REGISTRI DI CONTO DI SINDACI, REGOLANI, CONSOLI


sindaci - Povo




consoli - Villa Rendena



sindaci - Gardolo



Trento




Bezzecca



Transacqua

ESTIMI



Meano

LIBRI DELLE 'COLTE'




*Borentino e
Mugazzone*

ATTI CONFINARI



Trento-comunità
Bondone




Sfruz-Coredo



Segonzano-Piné

PRIVILEGI



Levico




Pieve Tesino




VENDITE, LOCAZIONI, AFFITTI ...

Pieve Tesino - locazione



Pieve Tesino - affitti beni della chiesa



Trento - appalto macello

di un monte

GLI ATTACCHI ALLA GESTIONE COMUNITARIA

TRA SETTE E OTTOCENTO

©Provincia Autonoma di Trento

IL CONTROLLO DELLE ADUNANZE REGOLIERE

Con Ordine Governiale del primo Maggio corrente vengono per l'avvenire assolutamente proibite tutte le *Regole generali* delle Comunità, quali potranno aver luogo soltanto in quel caso, in cui dalla rispettiva Superiorità locale, dopo d'aver a questa esposti gli oggetti da mettersi in deliberazione, verranno riconosciute per necessarie, e vantaggiose, e ne verrà quindi dato il consenso, con che però sieno tenute sotto il Presidio della Superiorità stessa; giacchè in caso contrario verranno riputate tali radunanze come illecite combriccole del popolo, e faranno in tal guisa giudicate.

Nel medesimo tempo viene dichiarato, che non si avrà più alcun riflesso a qualsiasi Ricorso presentato a nome di qualche Comunità, qualora a questo non sia annessa una copia legale del rispettivo Protocollo comunale correlativo all'oggetto del Ricorso.


Locchè s'intima per l'occorrente pubblicazione ed esatta osservanza.

Dall' Imp. Reg. Ufficio Capitaniale del Circolo ai Confini d'Italia. *Roveredo li 10 Maggio 1787.*

GIUSEPPÉ DE TRENTINAGLIA,

Capitano Imp. Reg. del Circolo.

“Avertiti li convicini della comunità di Villa Rendena di doversi presentare avanti Sua signoria illustrissima ad effetto di sentire a proponersi loro un piano di capitoli da osservarsi in futuro per il buon regolamento di detta comunità e segnatamente per prevenire quelli disordini, che succeder sogliono dal congregarsi tutto il popolo nella regola, come in passato far si soleva; quali capitoli comunicati a deputati della stessa comunità, furono anche da questa placitati, restando solo che vengano publicati e notificati in publica regola per la totale inviolabile loro osservanza.”



Istrumento de Capitoli per la Comunità di Villa.

Nel nome di Dio:

Quando Casco di nostro signore Mille Settecento, e settanta due ind: quinta giorno di Domenica, li dua del Mase Pagosto, nella Terra di villa della Valle di Rendena, Giose di Trate, a nel ara della Csa di Giovanni G^o Gio: Sando Bonago Confes prefantoneo, luogo a quest' effetto precisamente, e spicialmente eletto, e deputato. —

Alla presenza di nostro G^o Tom^o Viviani abitante in villa, e di Giacomo f^o del D^o Nicolo Chioggiani di Vigo Trimonij abili, conosciuti, e rogati.

Avanti di Ma^o Sottosio Notij come spiciali^{ta} delegato dell' Illmo, e Illmo^o sig^o Lodovico Giovanni de Lutti Covag^o del R. D. S. per la Valle Rendena, luogo di Trate, e Comiss^o Militare.

Avertiti li Convicini della Comità di Villa di Rendena di doversi presentarsi avanti sua signoria illustrissima ad effetto di sentire a proponersi loro un piano di Capitoli da osservarsi in futuro per il buon regolamento di detta Comità, e segnatamente per prevenire quelli disordini, che succeder sogliono dal congregarsi tutto il Popolo nella Regola, come in passato far si soleva; quali Capitoli comunicati a Deputati della stessa Comità, furono anche da questi placitati, restando solo, che vengano publicati, e notificati in publica Regola per la totale inviolabile loro osservanza. —

Che parei quivi personalmente costituiti, ad a publica Regola convocati, e congregati li Mag^o uomini vicini dell' On^o Comità di Villa di Rendena, cioè M^o Gio: G^o Gio: Sando, ed Antonio Duratti Confes, Matteo Gallarini Saltaro, quale in vigor del suo officio offerisce aver invitato feridi a Regola per questo giorno, ora a
luogo

Villa Rendena - 1772

Breguzzo -
1795

Capitoli da osservarsi in avvenire per il Regolamento annuale della Comunità di Breguzzo subordinatamente sempre alla Sovrana autorità di Sua Altezza Revm^a Vescovo, e Principe Clementissimo

Primo a scanso delle confusioni e disordini, che si sperimentano col radunarsi frequentemente li Vicini in Regola per trattare, reggere, deliberare, e governare li Comunali interessi resteranno in avvenire interdetta proibite, e levate le solite Regole

a riserva di due generali, che si faranno li sedeci Agosto, e quattordici Settembre, e caso fosse festivo il giorno susseguente, ed a riserva pure di quelle Regole, che dalli Consoli, che saranno pro tempore col consenso del Consiglio da nominarsi crederanno si opportune, ed expedienti oltre le predette nelli due fissati giorni

“A scanso delle confusioni e disordini che si sperimentano col radunarsi frequentemente li vicini in regola per trattare, reggere, deliberare e governare li comunali interessi, resteranno in avvenire interdette, proibite e levate le solite regole a riserva di due generali, che si faranno li sedeci agosto e quattordici settembre ...”

(*Concerne le Autorità Giudiziali nel Tirolo.
Fogl. del Gov. Num. 2. col. 77.*)

NOI MASSIMILIANO GIUSEPPE PER LA DIO-GRAZIA RE DI BAVIERA.

Noi ci abbiamo fatto rassegnare un rapporto circostanziato sopra la costituzione delle così dette. Regolanerie maggiori, e minori, che in alcuni contorni del Tirolo Meridionale formano una specie di Istanza intermedia, e ordiniamo col presente, che debbanò esser totalmente e assolutamente abolite queste Istituzioni anormale, incompatibili colla nuova organizzazione dei Giudizj Distrettuali, come con qualunque altra regolare amministrazione di Giustizia, e di Polizia.

All' incontro sono da stabilirsi pur anche in questi Distretti del Tirolo i Capi delle Ville, e sono loro da assegnarsi le incombenze fissate per questi Capi coll' Ordine generale del 24 Marzo 1802.

Monaco a' 4 Gennajo 1807.

MASSIMILIANO GIUSEPPE.

BARONE DI MONTGELAS.

Per ordine di S. M. il Re.
de Krempeihuber.

4 GENNAIO 1807:

ABOLIZIONE DELLE
REGOLANIE MAGGIORI E
MINORI

FOGLIO D' AVVISI
PER IL CIRCOLO DELL' ADIGE
CON SPECIALE PRIVILEGIO
DI SUA MAESTÀ IL RE DI BAVIERA.

EDITTO

sul sistema Comunale.

NOI MASSIMILIANO GIUSEPPE PER LA DIO GRAZIA RE DI BAVIERA.

Noi Ci siamo risolti di stabilire relativamente al sistema Comunale delle generali ed uniformi determinazioni, e di comprendere nella concernente Ordinazione tanto i rapporti legali, che si competono alle Comuni, come anche i principj, dietro i quali esser deve regolata la loro amministrazione Politica ed Economica.

LA LEGGE
COMUNALE

BAVARESE

DEL 1808

gratuitamente.

§. 63. Tanto le Comuni, che il Consiglio Municipale non possono radunarsi che sopra convocazione, e sotto la direzione dell'Autorità di Polizia. Essi nulla possono deliberare senza saputa ed approvazione della medesima.

§. 64. In que' luoghi, ove l' Im-

(337)

(N. 194.) *DECRETO che estende al dipartimento dell' Alto Adige il sistema d' amministrazione dei comuni del regno.*

23 agosto 1810.

N A P O L E O N E ,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D' ITALIA,

PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO
E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

*EUGENIO NAPOLEONE DI FRANCIA, Vicerè
d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere
di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli
che vedranno le presenti, salute :*

Essendo urgente di estendere al dipartimento dell' Alto Adige le disposizioni delle leggi e dei decreti vigenti nel regno sull' organizzazione dell' amministrazione de' comuni;

Sopra rapporto del ministro dell' interno,
Noi, in virtù dell' autorità che ci è stata delegata dall' altissimo ed augustissimo imperatore e re NAPOLEONE I, nostro onoratissimo padre e grazioso sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

T I T O L O P R I M O .

Disposizioni generali.

Art. 1. I comuni si distinguono in tre classi: appartengono alla prima classe tutti quelli la cui popolazione eccede i dieci mila abitanti; alla seconda quelli che oltrepassano i

23 AGOSTO 1810:

DECRETO CHE
ESTENDE AL
DIPARTIMENTO
DELL'ALTO ADIGE IL
SISTEMA
D'AMMINISTRAZIONE
DEI COMUNI DEL
REGNO

BOLLETTINO DELLE LEGGI

DEL

REGNO D' ITALIA.

